



**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 501 DEL 23/10/2023

Proposta n. 547 del 09.10.2023.

STRUTTURA PROPONENTE: SC AFFARI LEGALI

OGGETTO: Gestione regionale sanitaria liquidatoria L.R. n. 17/2021/PGM. esecuzione sentenza n. 382/2021 del Tribunale di Sassari Sezione Lavoro - rettifica ed integrazione deliberazione n. 201 del 27.04.2023.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Avv. Caterina Cossellu	
Il Responsabile del Procedimento		

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS

SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI NO

IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/8 del 03.03.2022 con la quale è stato individuato il Dott. Enrico Gaia quale Commissario Straordinario per la Gestione regionale sanitaria liquidatoria di ATS, delle sopresse USL e delle sopresse ASL ai sensi della Legge Regionale n° 24 del 11/09/2020, per gli effetti di cui all’art. 3, della Legge Regionale n. 24 del 11.09.2020 e ssmmii;

CONSIDERATO che, in esecuzione della citata DGR 7/8, è stato stipulato apposito contratto tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Enrico Gaia e che la Gestione regionale sanitaria liquidatoria ATS ne ha preso atto con deliberazione n° 181 del 16/09/2022;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L.R. 24/2020, come novellato dall’art. 34 della L.R. 17/2021, “per l’espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale dell’Ares”;

PRESO ATTO dell’organizzazione aziendale provvisoria dell’ARES e della sua articolazione aziendale di cui alla deliberazione n. 132 del 01/07/2022;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PRESO ATTO della sentenza n. 382/2021 del Tribunale di Sassari Sezione Lavoro, resa a definizione del contenzioso radicato dal dipendente P.G.M. contro ATS Sardegna per ottenere l’accertamento del relativo corretto inquadramento secondo il CCNL Comparto Sanità rispetto all’inquadramento goduto nella IPAB di provenienza San Giovanni Battista di Ploaghe in forza della L.R. n. 23/2005 come modificata all’art. 44 co. 8-bis introdotto con L.R. 32/2015, DGR n. 27/1 e decreto del Presidente della R.A.S. n. 32 del 06.06.2016, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive maturate;

RILEVATO che nelle more dell’esecuzione della sentenza veniva attuata la riforma del sistema sanitario regionale, con estinzione di ATS Sardegna per L.R. n. 24/2020 ed istituzione di Gestione regionale sanitaria liquidatoria, e che nel mentre P.G.M. adiva il TAR Sardegna per l’esecuzione del giudicato;

DATO ATTO altresì che, a seguito di opportune interlocuzioni conciliative tra le parti, PGM rinunciava a coltivare il giudizio di ottemperanza e rinunciava altresì al pagamento del 50% dell'indennità già in godimento come superminimo non riassorbibile, pari ad € 3.250,00, verso il pagamento tempestivo della somma di € 20.446,49 lordi, dovuta in forza della sentenza n. 382/2021 del Tribunale di Sassari Sezione Lavoro, con adeguamento della posizione previdenziale ed accollo della quota di contribuzione a carico del lavoratore come da art. 23 L. 218/1952 (Cass. 22379/2015), oltre alle spese legali maturate per la fase di studio ed introduttiva del giudizio di ottemperanza pari ad € 2.675,45 e così complessivamente € 23.121,94;

RITENUTA la congruità delle spese legali reclamate per l'attività svolta e documentata per il recupero del credito di PGM portato dalla sentenza n. 382/2021 del Tribunale di Sassari Sezione Lavoro;

RILEVATO che con apposita delega scritta datata 12.04.2023, conservata in atti, PGM disponeva il pagamento delle spese legali in favore dei Difensori Avv. Dario Masala ed Avv. Andrea Cossu, in pari quota;

DATO ATTO che con deliberazione n. 201 del 27.04.2023 questa Gestione regionale sanitaria liquidatoria dava esecuzione all'accordo conciliativo predetto, disponendo tuttavia erroneamente il pagamento della somma di € 20.446,49 al lordo degli oneri a carico dell'Azienda e delle ritenute a carico dipendente (secondo l'art. 23 L. 218/1952), in luogo della somma di € 20.446,49 lordo Dipendente/ricorrente, con la conseguenza che al ricorrente venivano accreditate somme diverse, ed inferiori, rispetto a quelle dedotte in transazione;

RILEVATO che l'errato pagamento predetto veniva rilevato ex adverso, ventilando il ricorso al TAR Sardegna per la corretta esecuzione del giudicato indicato in oggetto;

VISTO l'art. 23 della L. 218/1952 che prevede che in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi previdenziali il datore di lavoro è tenuto al pagamento dei contributi e delle parti di contributo non versato tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori;

RITENUTO dover rettificare la deliberazione n. 201 del 27.04.2023 nella parte in cui dispone il pagamento della somma di € 20.446,49 al lordo degli oneri a carico dell'Azienda, in luogo della somma di € 20.446,49 lordo Dipendente/ricorrente, con conseguente esborso complessivo di € 29.929,57, integrando le somme dovute al Dipendente con il pagamento della differenza di € 9.483,08 ad evitare aggravio di oneri da recupero in sede di ottemperanza, invariata ogni altra disposizione contenuta nella deliberazione richiamata;

DATO ATTO che per il contenzioso in oggetto non sono stati effettuati accantonamenti e pertanto la spesa per la presente deliberazione grava per € 9.483,08 sul CO.GE. A802020701 (altre sopravvenienze passive);

PROPONE

- 1) Di rettificare ed integrare la deliberazione n. 201 del 27.04.2023** nella parte in cui dispone il pagamento della somma di € 20.446,49 al lordo degli oneri a carico dell'Azienda e delle ritenute a carico dipendente (secondo l'art. 23 L. 218/1952), in luogo della somma di € 20.446,49 lordo Dipendente/ricorrente, per complessivi € 29.929,57, e per l'effetto
- 2) di pagare a PGM, ad integrazione di quanto erogato con deliberazione n. 201/2023** (pari ad € 20.446,49 lordo/Dipendente a titolo di sorte capitale di cui alla sentenza predetta) la somma **di € 9.438,08** a titolo di pagamento a carico dell'Azienda anche della quota previdenziale ordinariamente a carico del dipendente secondo l'art. 23 L. 218/1952;

- 3) di provvedere ad ogni adempimento necessario per la ricostruzione della posizione previdenziale di PGM come da sentenza n. 382/2021 del Tribunale di Sassari Sezione Lavoro.
- 4) di dare atto che per il contenzioso in oggetto non stati effettuati accantonamenti e che pertanto la spesa per la presente deliberazione grava per € 9.483,08 sul CO.GE. A802020701 (altre sopravvenienze passive), come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
12- ATS Gestione Liquidatoria	1	A802020701 Altre sopravvenienze passive	DA00040101	€ 9.483,08

- 1) **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sull'Albo Pretorio on line ATS-Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria;
- 2) **DI DEMANDARE** al Servizio Gestione Risorse Umane gli adempimenti esecutivi del presente atto deliberativo.

IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI

Avv. Paola Trudu

Per le motivazioni sopra riportate

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS
 Dott. Enrico Gaia

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata on-line ATS - Gestione regionale sanitaria liquidatoria dal 23 /10 /2023 al 07 /11 /2023

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato
